

DETPRES DEL 3 NOVEMBRE 2014 N. 328

Fondo per le vittime dell'amianto. Variazione della misura dell'addizionale a decorrere dall'anno 2014. Art 3, comma 6, del Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012, di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto l'articolo 1, commi 241 – 246, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2011, n. 30 recante "Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'art. 1, commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

visto l'art 3, comma 6, del citato Decreto n. 30/2011 che, nel fissare le misure delle addizionali dovute per gli anni 2008, 2009 e 2010, sia per le voci di tariffa INAIL che per le lavorazioni del soppresso IPSEMA, ha altresì previsto che *"la misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4"*;

vista la Circolare INAIL n. 32 del 5 maggio 2011, recante "Regolamento Fondo per le vittime dell'amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246)";

visto il Decreto Interministeriale del 27 gennaio 2012, recante "Fondo vittime amianto – Determinazione nuova aliquota dell'addizionale per l'anno 2011";

visto il Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2013, recante "Fondo vittime amianto – Determinazione nuova aliquota dell'addizionale a decorrere dall'anno 2012";

visto il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2014, recante "Fondo vittime amianto – Determinazione nuova aliquota dell'addizionale a decorrere dall'anno 2013";

visto l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha disposto la riduzione per gli anni 2014-2016 dei premi INAIL, rendendo necessario rivedere l'aliquota dell'addizionale fissata con la determina n. 296 del 19 novembre 2013, approvata con il predetto decreto interministeriale 4 febbraio 2014, al fine di garantire il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto;

vista la relazione del Direttore Generale in data 29 ottobre 2014;

preso atto delle risultanze della elaborazione effettuata dalla Consulenza Statistico Attuariale, di cui alla nota tecnica del 29 settembre 2014, alla luce della quale la nuova misura dell'addizionale sui premi, per gli anni dal 2014 al 2016, relativa alle voci di tariffa INAIL è stata stimata essere in media pari all'1,33%, mentre per quanto concerne l'addizionale relativa alle imprese del Settore Navigazione l'aliquota contributiva media da applicare sul monte retributivo è stata stimata pari allo 0,02%, salvo che le ulteriori verifiche tecniche confermino o meno i valori stimati e diano garanzia di raggiungere l'onere di finanziamento previsto dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 30/2011 anche per gli esercizi successivi al 2014;

considerato che allo stato non sono emerse circostanze o motivazioni che giustificano la necessità di procedere ad una variazione dei criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell'addizionale;

considerato, altresì, che il Comitato Amministratore del Fondo per le Vittime dell'Amianto – secondo quanto previsto dall'art.2, comma 1, lettera d) del relativo "Regolamento di funzionamento"- ha reso il parere consultivo in data 21 ottobre 2014 esprimendosi in senso favorevole in ordine alla determinazione della nuova aliquota dell'addizionale a decorrere dall'anno 2014", indicata nella predetta relazione del Direttore generale,

DETERMINA

- di fissare l'addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, a decorrere dall'anno 2014:
 - nella misura del 1,33% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all'art. 3, comma 3, del D.I. n. 30/2011 citato in premessa;
 - nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del Settore Navigazione (ex IPSEMA) di cui all'art. 3, comma 4 del citato D.I. n. 30/2011, come meglio specificate nella citata circolare INAIL n. 32 del 5 maggio 2011;
- di confermare i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell'addizionale, come indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del predetto D.I. n. 30/2011.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

f.to Prof. Massimo DE FELICE